

18727/07

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONTRIBUTO UNIFICATO  
ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo PROTO - Presidente -
- Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
- Dott. Giuseppe SALME' - Rel. Consigliere -
- Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
- Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -

Oggetto  
Pubblica amministrazione  
- Compensi professionali  
- Regione Sicilia

R.G.N. 19172/03

23742/03

Cron. 18727

Rep. 6185

Ud.13/07/07

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA, PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona dei rispettivi  
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente  
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e  
difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

VALZELLI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
G. FERRARI 35, presso l'avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO,  
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale  
per Notaio Dott. SALVATORE DILIBERTO di PALERMO -

2007

1212



rep.n. 35723 del 03.07.07;

- controricorrente -

contro

COMUNE DI PALERMO;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 23742/03 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODOLFO LANCIANI  
74, presso l'Avvocato ESPOSITO ELISABETTA,  
rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA  
IMPINNA, giusta procura in calce al controricorso e  
ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DELLA  
REGIONE SICILIA, VALZELLI GIORGIO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 291/03 della Corte d'Appello di  
PALERMO, depositata il 19/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/07/2007 dal Consigliere Dott. Giuseppe  
SALME';

udito, per il resistente, l'Avvocato MARZI MASSIMO  
FILIPPO che ha chiesto il rigetto del ricorso e si  
riporta agli scritti;



udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità o rigetto del controricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 30 e il 31 marzo 1994 il comune di Palermo ha convenuto in giudizio la presidenza del consiglio dei ministri, la presidenza della regione Sicilia e l'arch. Giorgio Valzelli, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo per f. 156.674.851 emesso dal presidente del tribunale di Palermo in favore del professionista a titolo di compenso per la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria della strada perimetrale del quartiere Patti Zen (incarico conferito con delibera della giunta municipale del 30 settembre 1979) e per l'aggiornamento del progetto (incarico conferito con successiva delibera consiliare del 30 aprile 1985).

Il comune ha sostenuto che per effetto del d.l. n. 19 del 1988, convertito in legge n. 99 dello stesso anno, la competenza per la realizzazione di una serie di opere pubbliche, compresa quella di cui si tratta, era passata alla presidenza del consiglio dei ministri la



quale, con contratto dell'8 aprile 1988, aveva affidato l'esecuzione dell'opera in concessione alla Italspaca s.p.a., alla quale era stato consegnato il progetto redatto dall'arch. Valzelli. Successivamente, per effetto del d.l. n. 142 del 1991, convertito in legge n. 195 del 1991, la competenza era stata ulteriormente trasferita alla regione Sicilia.

Il tribunale di Palermo, con sentenza del 20 giugno 2000 ha rigettato l'opposizione, ma la corte d'appello di Palermo, con sentenza del 19 marzo 2003, ha riformato tale decisione revocando il decreto ingiuntivo ottenuto dal Valzelli, condannando lo stesso a restituire al comune la somma di € 84.935,00 e condannando la presidenza della regione Sicilia a pagare al professionista l'importo di € 80.916,00.

La corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, relativamente al rapporto tra il professionista e il comune, ha affermato che per effetto del d.l. n. 19/1988, convertito in legge n. 99 dello stesso anno, la competenza per la realizzazione dell'opera di cui si tratta è passata alla presidenza del consiglio dei ministri che avrebbe utilizzato le somme a tal fine destinate nei bilanci delle amministrazioni locali, e che, per effetto del d.l. n. 142 del 1991 (convertito in legge n. 195 dello stesso anno) tale competenza è

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'K', located on the right side of the page.



stata successivamente attribuita alla presidenza della regione siciliana alla quale sono state trasferite anche le somme destinate al pagamento dei compensi spettanti ai professionisti per studi, indagini e progettazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 19 del 1988. Il comune di Palermo è stato quindi privato *ope legis*, di ogni competenza e responsabilità per l'esecuzione dell'opera. Né a diverse conclusioni poteva pervenirsi per il fatto che con decreto del presidente del consiglio dei ministri dell'8 settembre 1999 il sindaco di Palermo è stato nominato commissario liquidatore delle gestione fuori bilancio dei fondi relativi al completamento delle opere individuate dal d.l. n. 19 del 1988, con trasferimento delle somme disponibili in una contabilità speciale intestata al predetto sindaco, perché un atto amministrativo non avrebbe potuto modificare le competenze stabilite con legge, né il testo del provvedimento autorizzava tale conclusione perché distingueva tra l'ente territoriale e il sindaco, e irrilevante sarebbe comunque la coincidenza nello stesso soggetto delle due qualità di rappresentante dell'amministrazione comunale e di commissario liquidatore, restando separate le due amministrazioni, sia sotto il profilo contabile che sotto quello organizzativo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a small loop at the bottom.



Per quanto riguarda le restituzioni dovute dal professionista al comune la corte d'appello le ha quantificate in £. 164.456.768 (pari a € 84.935,00) risultante dalla somma di £. 156.674.840 e £. 7.781.928.

La corte territoriale ha infine accolto la domanda subordinata formulata dal Valzelli in appello, condannando la regione siciliana al pagamento di £. 156.674.840 (pari a € 80.916,00) oltre accessori.

Avverso la sentenza della corte d'appello di Palermo la presidenza del consiglio dei ministri e la presidenza della regione siciliana hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resistono con controricorso l'arc. Valzelli e il comune di Palermo, che ha proposto anche ricorso incidentale "principale" affidato a un unico motivo e ricorso incidentale condizionato. Il Valzelli ha anche presentato memoria.

#### Motivi della decisione

Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti nei confronti della stessa sentenza, debbono essere riuniti.

1. Con il primo motivo la presidenza del consiglio dei ministri e la presidenza della regione siciliana, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112 e 346 c.p.c., lamentano, innanzi tutto, che la corte territoriale abbia condannato la regione



al pagamento dei compensi in favore dell'arch. Valzelli in mancanza di una sua domanda. Infatti, mentre in primo grado il professionista aveva proposto in via subordinata, rispetto alla domanda spiegata nei confronti del comune di Palermo, richiesta di condanna nei confronti degli enti che fossero risultati obbligati, in appello avrebbe chiesto soltanto la conferma della sentenza impugnata. Solo nel contesto della comparsa di costituzione e risposta in appello, come *obiter dictum*, si era limitato ad osservare che "qualora l'ecc.ma corte dovesse ritenere altro ente obbligato al pagamento si reitera la relativa domanda di condanna.", ma tale domanda non era stata riproposta né nelle conclusioni della comparsa, né nelle conclusioni definitive. Comunque, anche a ritenere che una domanda fosse stata proposta, si tratterebbe di domanda inammissibile perché assolutamente generica e priva dell'indicazione del *petitum* e della *causa pretendi*.

Con il secondo motivo, che essendo strettamente connesso deve essere congiuntamente esaminato, si lamenta la violazione dell'art. 346 c.c. per avere la corte territoriale pronunciato condanna delle amministrazioni ricorrenti senza che l'arch. Valzelli avesse riproposto in appello la domanda di condanna nei confronti degli enti ricorrenti e quindi in violazione del



giudicato che si era formato sul punto.

I motivi non sono fondati.

Come hanno correttamente ammesso gli enti ricorrenti, nella comparsa di costituzione nel giudizio d'appello instaurato dal comune di Palermo, l'arch. Valzelli, subordinatamente al rigetto della domanda spiegata nei confronti del comune, ha espressamente reiterato la domanda di condanna degli enti che fossero stati ritenuti effettivamente obbligati, già formulata nel corso del giudizio di primo grado. La mancata formale riproposizione di tale domanda subordinata nelle conclusioni rassegnate nell'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio d'impugnazione, innanzi tutto, non comporta rinuncia tacita ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in quanto, come è stato ripetutamente affermato, nel giudizio di appello le domande proposte in via subordinata in primo grado e ritenute assorbite dall'accoglimento della domanda principale, non necessitano di essere riproposte attraverso un'impugnazione incidentale, ma è sufficiente che siano richiamate in qualsiasi scritto del giudizio di secondo grado in modo da evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., purché entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, avendo le successive difese funzione esclusivamente illustrativa delle conclusioni già

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke with a small loop at the bottom.



prese.

Inoltre, da un lato, è irrilevante la collocazione topografica nella quale la domanda sia formulata (se nel contesto dell'atto difensivo o nella parte formalmente contenente le conclusioni), e dall'altro, è principio generale che la mancata riproposizione nelle conclusioni definitive di una domanda precedentemente formulata non è, di per sé, sufficiente a far presumere che la stessa sia stata abbandonata dalla parte qualora, dalla sua condotta processuale, sia desumibile l'intenzione di mantener ferma quella determinata istanza, specie quando, sotto il profilo dell'interesse della parte medesima, tale istanza sia strettamente connessa con le richieste oggetto delle conclusioni specificamente formulate.

E' evidente, nella specie, che il professionista aveva come unico interesse sostanziale a che gli fosse corrisposto il compenso per l'opera prestata, mentre rispetto a tale interesse la risoluzione della questione relativa alla legittimazione passiva, gli era, se non indifferente, quanto meno secondaria. Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha preso in esame la richiesta di condanna degli enti ricorrenti, formulata in via subordinata rispetto a quella spiegata nei confronti del comune, espressamente richiamata nella



comparsa di costituzione del Valzelli nel giudizio d'appello.

Quanto, infine, all'eccezione di inammissibilità della domanda per genericità, è sufficiente osservare che trattasi <sup>di</sup> questione nuova che non risulta proposta nei precedenti giudizi di merito e pertanto non può essere esaminata in questa sede.

2. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione della legge n. 99 del 1988, di conversione del d.l. n. 19 del 1988, e dell'ordinanza n. 20 del 13 aprile 1989 del presidente del consiglio dei ministri, nonché vizio di insufficienza di motivazione. Con il d.l. 19/1988 le somme destinate alla realizzazione delle opere pubbliche indicate in tale provvedimento sono state fatte affluire in una contabilità speciale presso la tesoreria dello stato e con l'indicata ordinanza si è disposto che il versamento nella contabilità speciale doveva avvenire al netto delle spese per studi, indagini e progetti predisposti su incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del d.l.. Sarebbe escluso, pertanto, una successione della regione nei rapporti facenti capo al comune, anche perché nell'art. 10 del disciplinare di incarico era espressamente previsto che i compensi per la progettazione sarebbero stati pagati



quando fosse stato aggiudicato l'appalto e fossero stati consegnati i lavori, quindi con un semplice differimento del pagamento del prezzo relativo a un rapporto che continuava a rimanere fermo tra le parti originarie.

Tale argomentazione, contenuta nella comparsa di costituzione nel giudizio d'appello, non sarebbe stata esaminata dalla corte territoriale e, pertanto, la motivazione sul punto è carente.

Il motivo non è fondato.

La corte territoriale ha correttamente individuato la disciplina applicabile alla fattispecie, procedendo a una precisa ricostruzione dell'evoluzione legislativa in materia.

Come questa Corte ha già avuto modo di osservare (Cass. n. 5234/2000, ma anche v. la sent. n. 28861/2005), in relazione alle misure urgenti adottate in materia di opere pubbliche in Sicilia, il d.l. n. 19 del 1988, convertito con modificazioni in legge n. 99 del 1988, e, successivamente, il d.l. n. 142 del 1991, convertito con modificazioni in legge n. 195 del 1991, al fine di provvedere alle particolari esigenze delle città di Palermo e Catania, hanno trasferito ogni competenza e responsabilità, per la realizzazione di alcune opere pubbliche considerate di preminente interesse



nazionale e di somma urgenza, prima alla presidenza del consiglio dei ministri e poi alla presidenza della regione. Tali norme hanno privato il comune di ogni competenza in relazione alla realizzazione delle suddette opere e di ogni responsabilità per le spese ad esse pertinenti, senza esclusione per quelle ancora da erogare in adempimento di obbligazioni già assunte in precedenza, con la conseguenza che il comune di Palermo non può ritenersi legittimato passivo nella controversia instaurata da un professionista al fine di ottenere il compenso per l'attività prestata in relazione ad opera espressamente prevista dall'art. 2 d.l. n. 19 del 1988, ancorché la detta collaborazione sia stata prestata prima dell'intervento del citato d.l. n. 19 e del successivo d.l. n. 142 del 1991.

Quanto all'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri 13 aprile 1989, n. 20 è stato inoltre espressamente affermato che con tale provvedimento sono state trasferite al presidente della regione siciliana le somme destinate "al pagamento dei compensi spettanti ai professionisti incaricati da enti o amministrazioni per studi, indagini e progettazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99 e inoltrate all'Ufficio speciale"



incaricato degli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto legge.

Alla luce di questi dati normativi, appare evidente che il comune di Palermo è stato privato "ope legis", come di ogni competenza per la realizzazione dell'opera pubblica, così di ogni responsabilità per le spese ad essa pertinenti, senza esclusione per quelle ancora da erogare, in adempimento di obbligazioni già assunte in precedenza: responsabilità che i decreti legge 19/1988 e 142/1991 hanno trasferito, insieme con le necessarie disponibilità finanziarie, dapprima alla presidenza del consiglio dei ministri e successivamente alla presidenza della regione siciliana (alla quale già in via amministrativa, con l'ordinanza 20/1989, era stato affidato il compito del pagamento dei compensi per le progettazioni eseguite precedentemente all'entrata in vigore del primo dei suddetti provvedimenti legislativi).

4. Il ricorso incidentale condizionato del comune di Palermo, con il quale si ripropongono testualmente i motivi di appello dichiarati assorbiti dalla corte territoriale e riguardanti l'accertamento del diritto di rivalsa sulle amministrazioni ritenute legittimate passive, il rifiuto di chiamare in causa la Italispaca, concessionaria dei lavori di cui si tratta, la quantificazione della parcella e la decorrenza degli interes-



si, resta assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

5. Con ricorso incidentale non condizionato, qualificato come "principale", il comune di Palermo lamenta che l'arch. Valzelli sia stato condannato a restituire la somma di € 84.935,00 escludendo la somma di f. 3.691.597 che pure era stata versata ed espressamente richiesta nelle conclusioni rassegnate.

Il motivo è fondato.

Nelle conclusioni dell'atto d'appello il comune ha chiesto la restituzione delle somme versate a titolo di compenso professionale all'arch. Valzelli con tre distinti mandati di pagamento, per un importo totale di f. 168.148.285. Nell'accogliere tale domanda la corte d'appello di Palermo ha limitato la condanna alla somma di f. 164.456.768, facendo riferimento solo a due addendi (f. 156.674.840 + f. 7.781.928). Se, come deve presumersi, le due somme corrispondono a due mandati di pagamento e poiché la corte non ha indicato la ragione per la quale non ha preso in considerazione anche il terzo mandato, non resta che prendere atto che è stata omessa la pronuncia su una parte della domanda del comune. In relazione a tale motivo la sentenza deve essere pertanto cassata.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di



fatto può pronunciarsi sul merito accogliendo integralmente la domanda restitutoria del comune di Palermo. Ogni altra statuizione della sentenza impugnata resta ferma.

I ricorrenti principali, totalmente soccombenti, vanno condannati alle spese di questo giudizio, mentre, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio nei rapporti tra il comune e il Valzelli.

P.Q.M.

la Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; accoglie il ricorso incidentale non condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., condanna l'arch. Giorgio Valzelli a restituire al comune di Palermo la somma di € 86.841,34 con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo e gli accessori, ferma ogni ulteriore statuizione della sentenza impugnata. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nei confronti del Valzelli con € 5.100,00 (di cui € 100,00 per spese) e nei confronti del comune di Palermo con € 3.600,00 (con € 100,00 per spese), per entrambi oltre alle spese generali e gli accessori come per legge.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 13 luglio 2007.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Salme

Il Presidente

Vincenzo Proto

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 6 SET, 2007  
IL CANCELLIERE

CANCELLIERE  
Andrea Farnetani